



Consiglio regionale della Puglia



Prefettura – U. t. G.
Bari

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio.....**346/A**.....IX Legislatura

Gruppo di Lavoro per l'elaborazione delle modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2

COCLUSIONI

Con decreto n. 708/2012 del Signor Presidente del Consiglio Regionale della Puglia è stato costituito nelle persone dei dottori Biagio De Girolamo, Massimo Santoro, Giuseppe Nunziante e Settimio Giuliese il “Gruppo di Lavoro” Prefettura di Bari/Consiglio regionale della Puglia, per l’elaborazione delle modifiche alla legge elettorale regionale n. 2/2005, rese necessarie a seguito delle censure operate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2011.

In sede di primi incontri, sono stati definiti gli ambiti, nei quali articolare la proposta di modifica nel presupposto che gli obiettivi imprescindibili sarebbero dovuti essere:

- assicurare la “*governabilità*” alla coalizione di maggioranza,
- scongiurare lo “*spostamento dei seggi*”, assegnati col criterio demografico-territoriale, da una circoscrizione all’altra.

Il 2 agosto 2012 il “Gruppo di Lavoro” ha consegnato la “**prima proposta di modifica alla legge elettorale**”. Questa, però, non ha trovato il favore della Commissione Affari Istituzionali, dichiaratasi contraria all’abbandono del C.U.R. - Collegio unico regionale.

A seguito di nuovo invito del Presidente del Consiglio Regionale il “Gruppo di Lavoro” ha elaborato la “**nuova proposta**” che oggi ufficialmente viene consegnata e che, ovviamente, oltre a conformarsi alle indicazioni della summenzionata Commissione, tiene, altresì, conto sia dell’evoluzione subita nell’ultimo anno dalla legislazione statale in materia elettorale (parità di genere, rimborsi ai partiti, scheda elettorale, incandidabilità, election day) sia delle conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 1/2014) in sede di giudizio di incostituzionalità degli articoli della L. 270/2005 (*Modifica alle norme per l’elezione di Camera e Senato*) che



Consiglio regionale della Puglia



Prefettura – U. t. G.
Bari

2.

prevedevano l'assegnazione di un premio di governabilità alla coalizione più suffragata prescindendo dal raggiungimento di una certa soglia di consensi.

Sono state oggetto di attenta valutazione anche le censure che la III Sezione del T.A.R. di Milano ha mosso sulla la legge elettorale della Regione Lombardia, la n. 17/2012, e che riguardano essenzialmente il premio di maggioranza e le soglie di sbarramento.

Al fine di dare organicità al testo della proposta di legge, in sede di stesura si è ritenuto, oltretutto opportuno anche indispensabile, procedere alla riformulazione di tutti gli articoli della legge n. 2/2005, in quanto numerosi sono i rimandi, per recepimento, alla legislazione elettorale nazionale contenuta nelle Leggi nn. 108/1968 e 43/1995.

Nello specifico le modifiche salienti sono contenute nei sotto riportati articoli:

Art. 2 - Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

In detto articolo sono disciplinate:

- le modalità di elezione del Presidente della Regione;
- la nomina a Consigliere del candidato che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato Presidente proclamato eletto, utilizzando a questi fini l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto;
- le modalità di presentazione delle candidature.

Art. 3 Numero dei Consiglieri regionali.

Al comma 1 si dispone che il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitre eletti con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti in sede di Collegio Unico Regionale (C.U.R.) secondo le modalità previste dai successivi articoli. (ci si riserva di articolare la ripartizione in sede C.U.R.)



Consiglio regionale della Puglia



Prefettura – U. t. G.
Bari

3.

Art. 7 - Scheda elettorale.

Al comma 1 si è sostanzialmente uniformato il modello di scheda regionale a quello nazionale prevedendo che sotto i rettangoli riportanti i nomi dei candidati presidenti, vengano riportati i contrassegni del gruppo o della coalizione di gruppi collegati.

Art. 8 - Liste e candidature.

Al comma 12 si dettano disposizioni circa il numero dei candidati che ogni lista può presentare in ciascuna circoscrizione.

In particolare, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione, assegnando, quindi, i candidati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Al comma 13, pur rimettendo ogni valutazione al Legislatore regionale, si ipotizzano disposizioni per assicurare la rappresentanza di genere, prevedendo che "In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; In caso di mancato rispetto della suddetta quota, l'Ufficio Centrale circoscrizionale, partendo dall'ultimo della lista, cancella i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, arrestandosi allorquando risulti ripristinato il rispetto della previsione, ovvero nel momento in cui risulti raggiunta la soglia minima di candidati prescritta per l'ammissione, oltre la quale non è consentito effettuare ulteriori decurtazioni."

Art. 10 - Modifiche alla legge n. 108 del 1968.

Si è modificato il comma 4 dell'art. 1 prevedendo che il territorio della Regione sia ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle attuali Province.



Consiglio regionale della Puglia



Prefettura – U. t. G.
Bari

6.

Articolo 15 – “Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale”

Si è riformulato ogni comma del citato articolo al fine di elencare, pedissequamente, ogni operazione a cui sono chiamati gli Uffici centrali in questione.

Agli Uffici centrali circoscrizionali, presenti in ogni Provincia, spetta il compito di:

- determinare ed accertare le cifre elettorali conseguite in ogni circoscrizione da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista e da ciascun candidato consigliere;
- predisporre graduatorie decrescenti.

All'Ufficio centrale regionale spetta:

- determinare ed accertare le medesime cifre elettorali a livello regionale;
- accertare e proclamare il candidato Presidente più suffragato;
- determinare le percentuali di voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste e da ciascuna coalizione di gruppi, al fine di escluderli dalla ripartizione dei seggi nel caso di non superamento delle soglie di sbarramento;
- ripartire i seggi a livello di circoscrizione e successivamente in sede di C.U.R.;
- accertare il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto;
- effettuare la ripartizione dei 27 seggi in sede C.U.R. assicurando:
 - che al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato sia garantita una maggioranza di 30 consiglieri su 50, ove questi abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 40 per cento;
 - che al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato sia garantita una maggioranza di 28 consiglieri su 50, ove questi abbiano conseguito una percentuale di voti validi inferiore al 40 per cento e non oltre il 33 per cento;
 - che al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato sia garantita una maggioranza di 27 consiglieri su 50, ove



Consiglio regionale della Puglia



Prefettura – U. t. G.
Bari

5.

questi abbiano conseguito una percentuale di voti validi inferiore al 33 per cento;

che i restanti seggi siano ripartiti tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto;

- accertare e proclamare consigliere il candidato presidente secondo in graduatoria, detraendo il seggio dall'ultimo attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, sarà detratto l'ultimo seggio attribuito ad uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto;

- proclamare consiglieri i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 16 – Surrogazioni

Sono state disciplinate le surrogazioni disponendo che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sia attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, prevedendo l'assegnazione ad un'altra circoscrizione nel caso in cui tutti i candidati fossero già stati proclamati.

Art. 11 - Modifiche alla legge n. 43 del 1995.

Art 7 Soglie di sbarramento

All'art. 7 sono state apportate piccole modifiche per meglio intendere il senso delle parole, lasciando al legislatore regionale la fissazione delle percentuali di sbarramento.

Detto lavoro è stato svolto, in spirito di collaborazione, nell'intento di raggiungere gli obiettivi fissati da codesta Presidenza, accordando, al tempo stesso, la legislazione elettorale regionale con quella nazionale.

Bari, 13 giugno 2014



Consiglio regionale della Puglia

Dott. Biagio DE GIROLAMO

Dott. Massimo SANTORO



Prefettura – U. t. G.
Bari

Dott. Giuseppe NUNZIANTE

Dott. Settimio GIULIESE

**Proposta di modifiche e integrazioni
alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
“Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”**

*elaborata dal Gruppo di lavoro Prefettura di Bari / Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi
del Consiglio regionale della Puglia (2/ 2014)*

*in verde le disposizioni modificate e/o integrate
in rosso le disposizioni rimesse alla valutazione del legislatore*

**Art. 1
(sostituzione art. 2 l.r. 2/2005)**

1. L'art. 2 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)
 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
 2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
 3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
 4. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. **A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito ad uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.**
 5. **Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.**
 6. **La presentazione, che deve avvenire dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione è effettuata da persona elettrice espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il candidato Presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.**
 7. **La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:**
 - a) dalla delega di cui al comma precedente;
 - b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 16 del successivo articolo 8, con uno o più gruppi di liste;
 - c) dalla dichiarazione resa dal candidato Presidente di accettazione dei collegamenti;
 - d) dai certificati d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato Presidente e del delegato alla presentazione;
 - e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di

incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. **L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:**

- a) **verifica se le stesse sono state presentate nei termini prescritti;**
- b) **verifica che sono accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;**
- c) **cancella i nomi dei candidati Presidenti per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, lettera e) o a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali la documentazione allegata non è conforme alla presente legge;**
- d) **cancella i nomi dei candidati Presidenti che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;**
- e) **acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di Presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il medesimo contrassegno);**
- f) **ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso.**

A tal fine, alla presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste, appositamente convocati, compie le seguenti operazioni:

- **effettua due distinti sorteggi. Il primo tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste;**
- **rinumerata tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato Presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato Presidente con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio);**
- g) **comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali ed alle Prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.”**

Art. 2

(sostituzione art. 3 l.r. 2/2005)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Numero dei Consiglieri regionali)

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitre eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.”

Art. 3
(sostituzione art. 4 l.r. 2/2005)

1. L' articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
 1. **La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitre e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.**
 2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitre.
 3. **La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica."**

Art. 4
(sostituzione art. 5 l.r. 2/2005)

1. L' articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Durata in carica e convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)
 1. **Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.**
 2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.
 3. Il quinquennio decorre dalla data della elezione.
 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
 5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al **comma 2 dell'articolo 4** devono essere comunicati ai Sindaci dei Comuni della regione **che ne danno** notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
 6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali **circondariali** della Regione."

Art. 5
(sostituzione art. 7 l.r. 2/2005)

1. L' articolo 7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. (7 Scheda elettorale)
 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo. **Sotto ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni del gruppo o della coalizione di gruppi con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di due contrassegni, da sinistra a destra e poi dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una**

riga tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza **per il candidato consigliere**, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al candidato medesimo, **nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.**

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, **nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.**

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene, **nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.**

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, **nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.**

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo."

Art. 6

(sostituzione art. 8 l.r. 2/2005)

1. L'articolo 8 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Liste e candidature)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

8. Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato Presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i candidati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto della suddetta quota, l'Ufficio Centrale circoscrizionale, partendo dall'ultimo della lista, cancella i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente arrestandosi allorché risulti ripristinato il rispetto della previsione, ovvero nel momento in cui risulti raggiunta la soglia minima di candidati prescritta per l'ammissione, oltre la quale non è consentito effettuare ulteriori decurtazioni. ⁽¹⁾

¹ Proposta rimessa alle valutazioni del Legislatore regionale

14. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi contemporaneamente ai decreti di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le determinazioni di cui ai precedenti commi 9, 12 e 13.

15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

17. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
- c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 235/2012;⁽²⁾
- d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- e) numero tre esemplari del diametro di 3 cm e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri, di un modello di contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da

² Il comma 1 del D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235. Così dispone "1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7. ".

partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al precedente comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare ed uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale."

Art. 7

(abrogazione art. 9 l.r. 2/2005)

1. L'articolo 9 "Lista regionale" della l.r. 2/2005 è abrogato.

Art. 8

(sostituzione art. 10 l.r. 2/2005)

1. L'articolo 10 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)

1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, **integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.**

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle attuali Province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti."

- b) L'articolo 2 è cassato.
- c) Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
 “Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di **gruppi di liste**, di liste **circoscrizionali** o di candidati, nonché per **lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge**, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.”
- d) L'ultimo comma dell'articolo 8 è eliminato.
- e) L'articolo 9 è cassato.
- f) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
 “L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati **prescritto**;
 - 2) **dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi**;
 - 3) **verifica che in ogni lista di candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento. In caso contrario, partendo dall'ultimo della lista, cancella i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente arrestandosi allorché risulti ripristinato il rispetto della previsione, ovvero nel momento in cui risulti raggiunta la soglia minima di candidati prescritta per l'ammissione, oltre la quale non è consentito effettuare ulteriori decurtazioni.** ⁽³⁾
 - 4) **ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge**;
 - 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste **dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235**, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa. ⁽⁴⁾
 - 6) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 - 7) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

³ Modifica da effettuare in relazione alla determinazione effettuata dal Legislatore regionale di cui al novellato comma 13 dell'art. 8.

⁴ Disposizione introdotta dall'art. 9 del D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235. (cfr. nota 2)

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”

g) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui sia stato presentato reclamo l'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, lo stesso Ufficio a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:

- 1) **assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;**
- 2) **procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;**⁽⁵⁾
- 3) **trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.”.**

h) l'articolo 13 è abrogato;

i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) **effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;**
- 2) **procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini**

⁵ Tale disposizione tiene conto della modifica recata dal comma 5 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

2. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) **determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;**
- b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) **comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).**

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

4. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) **determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;**
- 2) **determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al n. 1;⁶**
- 3) **determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;**
- 4) **determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;**
- 5) **individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;**

⁶ cfr. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. V, sent. n. 3021/2010

- 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
 - 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
 - 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
 - 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al punto n. 2);
 - 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno del **XXXXXX** ⁽⁷⁾ per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
 - 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno del **XXXXXX** ⁽⁸⁾ per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
 - 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del **XXXXXX** ⁽⁹⁾ per cento dei voti validi conseguiti nella regione.
5. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:

- 1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

- 2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
- b) successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
- c) determina, il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste;

⁷ L'individuazione della percentuale è lasciata alla volontà del Legislatore regionale

⁸ L'individuazione della percentuale è lasciata alla volontà del Legislatore regionale

⁹ L'individuazione della percentuale è lasciata alla volontà del Legislatore regionale

- d) **procede ad assegnare i seggi indicati alla precedente lettera b) ai predetti gruppi di liste.**

A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

6. Ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui al precedente comma 5, lett. a), n.1). Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

7. L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi (54%). A tal fine:

- 1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto;**
- 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna ad essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 30 (60%) Consiglieri su 50 assegnati,**
- 3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 33 per cento, assegna ad essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 (56%) Consiglieri su 50 assegnati;**
- 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 33 per cento, assegna ad essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 (54%) Consiglieri su 50 assegnati;**
- 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto.**

A tale fine:

- a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali di lista espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tale scopo moltiplica per cento la cifra elettorale di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale di cui al precedente comma 5, lett. a), n.1). Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti, l'Ufficio centrale**

regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;

b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:

- 1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione, per il numero dei seggi da ripartire, nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla precedente lett. a).

8. Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione appena enunciate, l'Ufficio centrale regionale, procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al Presidente proclamato eletto.

9. Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato Presidente che nella graduatoria di cui al precedente comma 4, n. 4) occupa il secondo posto detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile sarà detratto l'ultimo seggio attribuito ad uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al Presidente proclamato eletto.

10. terminate le operazioni di cui ai commi che precedono, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:

- 1) il candidato Presidente secondo classificato;
- 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

11. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta,

Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al precedente comma 3.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello."

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Qualora tutti i candidati fossero già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo:

- 1) nella graduatoria di cui all'art. 15, comma 6, nel caso in cui il seggio derivi da una assegnazione in sede di collegio unico regionale con l'utilizzo dei voti residuati di cui all'art. 15, comma 5, lett. c);
- 2) nella graduatoria di cui all'art. 15, comma 7, n. 5), lett. a), per tutti gli altri casi."
- 3) Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è

attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2005. Ove tutti i candidati fossero già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo:

- a. nella graduatoria di cui all'art. 15, comma 6, nel caso in cui il seggio sottratto derivi da una assegnazione in sede di collegio unico regionale con l'utilizzo dei voti residuati di cui all'art. 15, comma 5, lett. c);
- b. nella graduatoria di cui all'art. 15, comma 7, n. 5), lett. a), per tutti gli altri casi.”;

m) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

- “1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del D. lgs 31 dicembre 2012, n. 235 il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.⁽¹⁰⁾**
- 2. Le disposizioni di cui al precedente art. 16, commi 2 e 3, si applicano anche per la temporanea sostituzione.**
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.”

n) all'articolo 19, comma 1, prima del punto di fine frase sono aggiunte le parole “,nonché quelle di cui all'art. 22 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150.”;

n) all'articolo 19, comma 2, le parole “Commissario del governo” sono sostituite dalle seguenti “Prefetto del capoluogo di Regione”;

o) all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» ; alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì»;⁽¹¹⁾

p) all'articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna Regione” sono sostituite dalle seguenti “Prefetto del capoluogo di Regione”;

q) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 sono cassati;

s) gli allegati A e B sono cassati.”

Art. 9

(sostituzione art. 11 l.r. 2/2005)

1. L'articolo 11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Modifiche alla legge n. 43 del 1995.

1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono eliminati;

¹⁰ Proposta rimessa alle valutazioni del Legislatore regionale

¹¹ La modifica recepisce le disposizioni di cui al comma 399 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

- b) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;
- c) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;
- d) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";
- e) l'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente, almeno il XXXXXX ⁽¹²⁾ per cento dei voti validi.
2. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno del XXXXXX ⁽¹³⁾ per cento dei voti validi.
3. Non sono, altresì, ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del XXXXXX ⁽¹⁴⁾ per cento dei voti validi.";
- f) gli articoli 8 e 9 sono cassati."

Art. 10
(abrogazione art. 12 l.r. 2/2005)

1. L'art. 12 "Norme di prima attuazione" della l.r. 2/2005 è abrogato.

¹² Modifica da effettuare in relazione alla determinazione effettuata dal Legislatore regionale di cui al novellato punto 10, comma 4 dell'art. 15 della l. 108/1968.

¹³ Modifica da effettuare in relazione alla determinazione effettuata dal Legislatore regionale di cui al novellato punto 11, comma 4 dell'art. 15 della l. 108/1968.

¹⁴ Modifica da effettuare in relazione alla determinazione effettuata dal Legislatore regionale di cui al novellato punto 12, comma 4 dell'art. 15 della l. 108/1968.

**DETERMINAZIONE, PER CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE, DEI QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI
DI CANDIDATI E DI SOTTOSCRITTORI**

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	CONSIGLIERI DA ELEGGERE	NUMERO CANDIDATI						NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO			MASSIMO			MINIMO (3)	MASSIMO (3)
			TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)	TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)		
BARI	1.247.303	7	7	3	4	15	6	9	2000	3000
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	391.723	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500
BRINDISI	400.801	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500
FOGGIA	626.072	4	4	2	2	8	3	5	1750	2500
LECCE	802.018	5	5	2	3	10	4	6	1750	2500
TARANTO	584.649	3	3	1	2	7	3	4	1750	2500
TOTALI	4.052.566	23	23	10	13	50	20	30	////	////

(1) Art. 8, comma 12, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non superiore al numero che si ottiene dividendo il numero degli abitanti della Regione per cinquanta e assegnando i candidati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

(2) Art. 8, comma 13, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto della suddetta quota, l'Ufficio Centrale circoscrizionale, partendo dall'ultimo della lista, cancella i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente arrestandosi allorquando i risultati ripristinano il rispetto della previsione, ovvero nel momento in cui i risultati raggiunta la soglia minima di candidati prescritta per l'ammissione, oltre la quale non è consentito effettuare ulteriori decurtazioni."

(3) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"8. Le liste devono essere presentate:

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Tramessa alla VII Circonscrizione

Chiusura il 10/06/2014